

sec., secondo la Corte, che «diversi cittadini britannici illuminati e sensibili al senso di umanità si dedicarono alla causa degli africani e, attraverso frequenti appelli alla nazione, in cui veniva svelata e resa di pubblico dominio l'onnipotenza di questo commercio, sorsero alla fine un sentimento generale ostile e il senso di giustizia e di umanità, riguardando la sua ascendenza perduta da così lungo tempo, prevalse al Parlamento britannico al punto da ottenere una legge abolitrice». Da allora «sono stati fatti con assiduità i massimi sforzi da parte del governo britannico, così come da parte di quello degli Stati Uniti, per la sua soppressione». Il commercio degli schiavi «è stato denunciato da entrambi con la massima durezza e le più severe pene che il diritto possa contemplare sono state inflitte a chi lo praticava». Allo stesso tempo, i due governi «oltre ad imporre queste misure ai propri cittadini, hanno altresì usato tutta la loro influenza per ricondurre entro lo stesso regime altre nazioni e per vietare il commercio di schiavi con il consenso di tutti». Inoltre, in entrambi i paesi «il sentimento pubblico è... andato al passo con le misure adottate dai rispettivi governi e l'opinione largamente (se non universalmente) seguita è che questo traffico innaturale debba essere soppresso». E vero, la Corte ha precisato, «che la sua illegalità è affermata da alcuni governi ma non viene riconosciuta da tutti, mentre il disdegno nei suoi confronti cresce ogni giorno, e persino le nazioni che lo tollerano in realtà quasi sconfessano la loro stessa condotta e più che legalizzare non fanno che connivere con gli atti dei loro cittadini». Tuttavia, «le opinioni contrarie al commercio degli schiavi dovrebbero essere sostenute in quei precisi casi in cui le nostre leggi possono influire sulla prassi degli altri e limitarla». Non vi sarebbe da sorprendersi, ad avviso della Corte, se «in seguito a questa innovativa serie di casi, persino le corti giudiziarie sviluppiamo in certi casi il principio della soppressione più di ciò che una maggiore considerazione sulla questione possa giustificare» (pp. 115-116).

Nessun dubbio esiste, secondo la Corte, che il commercio di schiavi «sia contrario al diritto naturale». Secondo la Corte «che ogni uomo abbia il diritto naturale ai frutti del proprio lavoro è generalmente ammesso, e che nessun altro posso privarlo di tali frutti e appropriarsi di essi contro la sua volontà sembra una conclusione inevitabile». La Corte ha proseguito rintracciando le origini della schiavitù fra i diritti che, in ambito di guerra, avevano incontrato l'acquiescenza di tutti gli Stati e in particolare il diritto per cui «il vincitore può ridurre in schiavitù il vinto». Confermando che una prassi a favore di tale diritto era di fatto riscontrabile «nell'uso di tutti», la Corte ne ha dedotto di non poterla considerare come «ripugnante per il diritto delle nazioni [law of nations], il quale deve essere certamente accettato attraverso il test dell'uso generale». In altre parole, secondo la Corte, «ciò che ha ricevuto l'assenso di tutti, deve essere il diritto di tutti» (pp. 120-121). La Corte ha continuato osservando che «la schiavitù ha le sue origini nella forza e dal momento che il mondo ha concordato che si tratta di un risultato legittimo della forza, lo stato delle cose che si è così creato attraverso il consenso generale non può essere considerato illecito». La Corte non ha peraltro mancato di precisare che «durante il periodo della Cristianità questa dura regola è stata screditata e non si ritiene più che la guerra attribuisca il diritto di rendere schiavi i prigionieri». Tuttavia, a suo avviso, «questo trionfo di umanità non è stato *universale*». Infatti, se è vero che «le parti al moderno diritto internazionale [the parties to the modern law of nations] non diffondono i loro principi con la forza», è altresì da osservare che in Africa «è ancora un principio di diritto internazionale che i prigionieri siano schiavi». La Corte si è allora chiesta se «chi ha ripudiato questo regime

giuridico possa partecipare ai suoi effetti acquistando gli esseri umani che ne sono vittime». Ritenendo che «il giurista debba ricercare la soluzione giuridica nei principi che sono sanciti dall'uso, dagli atti nazionali e dall'assenso generale di quella porzione del mondo della quale si considera parte e alle cui leggi fa appello», la Corte Suprema ha poi dichiarato che, basandosi su «questo criterio come test del diritto internazionale, la questione è da decidersi a favore della liceità del commercio di schiavi». Infatti, a suo avviso «sia l'Europa che le Americhe lo hanno praticato e per circa due secoli è stato condotto senza opposizioni e senza censure»; stando così le cose, «un giurista non può affermare che una prassi che presenta un tale supporto sia illecita e che coloro i quali la praticano possono essere puniti personalmente o attraverso la privazione dei loro beni» (pp. 121-122).

La Corte si è quindi chiesta «in quale modo questo diritto possa venire meno» e se, ammesso che «ciascuno possa rinunciarvi per i propri cittadini... tale rinuncia possa produrre effetti su altri». Poiché secondo la Corte «nessun principio di diritto generale è più universalmente accettato di quello che stabilisce la perfetta eguaglianza delle nazioni», secondo cui «la Russia e Ginevra hanno gli stessi diritti», e conseguendo da ciò che «nessuno può legittimamente imporre una norma agli altri», doveva ritenersi che «ciascuno legittima per sé, ma la sua legislazione opera soltanto nei suoi confronti», mentre «un diritto conferito a tutti attraverso il consenso di tutti [vested in all by the consent of all] può essere revocato [devested] soltanto attraverso il consenso». Applicando tali principi al commercio di schiavi, la Corte ha dunque precisato che «questo commercio, al quale tutti hanno partecipato, deve rimanere lecito per coloro che non possono essere indotti ad abbandonarlo». In altri termini, «poiché nessuna nazione può prescrivere una norma agli altri, nessuno può creare un diritto internazionale e questo commercio rimane lecito per coloro i cui governi non lo hanno proibito». La Corte ha poi concluso ritenendo «quasi superfluo osservare... che il diritto di attivare un giudizio in tempo di pace, anche quando la nave appartiene ad una nazione che ha proibito il commercio, non può esistere» dal momento che «i giudici di nessun paese eseguono le leggi penali di un altro», sì che «una nave straniera che pratica il commercio di schiavi africani, catturata in alto mare in tempo di pace da un incrociatore americano e sottoposta a giudizio, deve essere restituita» (pp. 122-123). Sulla base di detto principio la Corte ha così deciso che la gran parte degli africani a bordo della nave spagnola *The Amelope* dei quali era stata provata la proprietà della Spagna dovessero essere ad essa restituiti, la restante parte dovendo invece rimanere negli Stati Uniti che ne avrebbero disposto in base al diritto ivi vigente.

121. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 18 dicembre 1951 nel caso delle Paschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia).

Il 12 luglio 1935 la Norvegia aveva emanato un regio decreto, emendato il 10 dicembre 1937, con il quale delimitava la zona di pesca norvegese fondandosi su «titoli nazionali ben stabiliti», su «condizioni geografiche esistenti nella costa norvegese», sulla protezione di «interessi vitali degli abitanti delle regioni situate nelle parti più settentrionali del paese», oltre che su precedenti regi decreti del 22 febbraio 1812, del 16 ottobre 1869, del 5 gennaio 1881 e del 9 settembre 1889. Il decreto del 1935 prevedeva

« le linee di delimitazione verso l'alto mare della zona di pesca norvegese, per la parte della Norvegia che è situata a nord del 66° 28,8' di latitudine nord... seguiranno parallelamente delle linee di base diritte, tracciate fra punti fissi situati sulla terraferma, su isole o su rocce, a partire dall'ultimo punto della linea di frontiera del Regno». Si trattava in sostanza di una delimitazione effettuata attraverso linee di base che, anziché seguire la sinuosità della costa, congiungevano con delle rette i punti più sporgenti delle numerosissime isole (« skjaergaard ») che fronteggiano la costa settentrionale della Norvegia. La licità internazionale del metodo delle linee rette adottato — e attuato in pratica mediante il fermo e la condanna dei pescherecci stranieri sorpresi a pescare entro la zona di pesca così delimitata — dalle autorità norvegesi era stata contestata dal Regno Unito, secondo il quale il diritto internazionale generale prevedeva come linea di base del mare territoriale (ritenuto coincidente con la zona di pesca) la linea di bassa marea della terra permanentemente emersa e la linea di chiusura delle acque interne ed in particolare delle baie, intese nel senso del diritto internazionale, mediante una linea lunga al massimo 10 miglia marine. Il Regno Unito intendeva così tutelare gli interessi dei pescatori britannici che già dal 1906 pretendevano di pescare nella zona che il decreto contestato riservava alla Norvegia e che a loro giudizio doveva invece qualificarsi come alto mare aperto alla pesca di chiunque. Fallito ogni tentativo di soluzione concordata della controversia, il 28 settembre 1949 il Regno Unito convenne in giudizio la Norvegia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. In particolare, la Norvegia aveva invocato la dottrina del *persistent objector*, ma insistendo sul fatto che in realtà la norma cui si era opposta non si era formata affatto, mentre il Regno Unito l'aveva contestata ammettendo soltanto la possibilità di non essere vincolati da una consuetudine *già formata* allorché fosse provata l'acquiescenza degli altri Stati².

Nella sua sentenza del 18 dicembre 1951, la Corte, dopo aver esaminato le caratteristiche geografiche ed economiche sia della costa che delle isole prospicienti norvegesi, rilevandone l'estrema frastagliatezza e la dipendenza dalla pesca come mezzo di sussistenza delle popolazioni costiere, ha dichiarato che il metodo delle linee rette adottato dalla Norvegia era stato adottato anche da diversi Stati e « non ha incontrato obiezioni di principio da parte di altri Stati » (p. 129). In prosieguo la Corte, ha affermato che « la regola [assenza dal Regno Unito] delle dieci miglia [secondo cui la Norvegia non avrebbe potuto tracciare linee rette per la chiusura delle baie superiori alle 10 miglia] non ha acquisito l'autorità di una regola generale di diritto internazionale », dal momento che « pur se... adottata da alcuni Stati, sia nelle loro leggi nazionali che nei loro trattati e convenzioni, e benché alcune decisioni arbitrali ne abbiano fatto applicazione fra tali Stati, altri Stati hanno, per contro, adottato un limite differente ». La Corte ha poi concluso che « in ogni caso, la regola delle dieci miglia appare come inapplicabile alla Norvegia in quanto quest'ultima si è sempre opposta a qualsiasi tentativo di applicarla alla costa norvegese » (p. 131).

122. Risoluzione 3/87 della Commissione inter-americana dei diritti dell'uomo del 22 settembre 1987 nel caso *Roach and Pinkerton*.

J. T. Roach e J. Pinkerton furono condannati alla pena capitale negli Stati Uniti per reati commessi prima del compimento dei 18 anni. In particolare Roach fu condannato per lo stupro e omicidio di una ragazza quattordicenne e per l'omicidio della sua fidanzata diciassettenne, mentre Pinkerton fu condannato per omicidio e tentato stupro. Innanzi alla Commissione inter-americana dei diritti dell'uomo i ricorrenti sostennero che l'infissione della pena capitale nei loro confronti rappresentava una violazione della parte degli Stati Uniti dell'art. I (diritto alla vita), dell'art. II (protezione speciale dei giovani), nonché dell'art. XXVI (divieto di pena crudele, infamante o insolita della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo).

Nella risoluzione 3/87, la Commissione inter-americana si è anzitutto pronunciata sulla possibilità di applicare agli Stati Uniti l'art. 4, par. 5, della Convenzione americana dei diritti dell'uomo ai sensi del quale è espressamente vietata l'infissione della pena di morte per reati commessi prima del compimento di 18 anni e ha affermato che « gli Stati Uniti sono uno Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani ma non sono uno Stato parte alla Convenzione americana dei diritti umani e, dunque, non possono essere riconosciuti come autori di una violazione dell'art. 4, par. 5, della Convenzione, dal momento che come ha affermato la Commissione nel Caso 2141 (Stati Uniti), al par. 31: "sarebbe impossibile imporre al Governo degli Stati Uniti o a quello di qualunque altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani, tramite "interpretazione", un obbligo internazionale basato su un trattato che tale Stato non ha debitamente accettato o ratificato" (§ 47). La Commissione si è poi chiesta se esistesse una norma di diritto internazionale consuetudinario che vieta l'imposizione della pena di morte a persone che commettano reati prima del compimento di 18 anni affermando, a proposito degli elementi della consuetudine, che « la prova di una norma di diritto internazionale consuetudinario richiede la prova di una prassi statale diffusa » e che « l'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (I.C.J.) definisce "la consuetudine, come prova di una prassi generale accettata come diritto" ».

La Commissione ha quindi dichiarato che « la norma consuetudinaria tuttavia non vincola gli Stati che abbiano espresso proteste contro la norma » (§ 52). Più in particolare, in riferimento all'art. 4, par. 5, della Convenzione, la Commissione ha affermato che « dal momento che gli Stati Uniti hanno espresso proteste contro la norma, essa non sarebbe applicabile agli Stati Uniti, qualora dovesse riconoscersi l'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario sia vincolante per uno Stato che l'abbia contestata, questa deve avere acquisito lo status di *jus cogens* » (§ 54). Su tali premesse la Commissione ha poi dichiarato che « fra gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani vi è una norma di *jus cogens* riconosciuta che vieta allo Stato l'esecuzione di giovani » (§ 56) riscontrando tuttavia una prassi alquanto disomogenea degli Stati federati quanto al limite di età previsto.

La Commissione si è allora chiesta se « l'assenza di un divieto federale nell'am-

² In <http://www.icj.org/docket/files/5/1809.pdf> (in *ICJ Rep.*, 1951, pp. 116-143).

³ In http://www.cidh.org/annuarep/86_87eng/EU09647.htm.